

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI
DEL D.LGS 231/2001**

ALLEGATO N

**Razzismo e Xenofobia
(art. 25 – *terdecies* D.lgs. 231/01)**

INDICE

N.1_ Reati di cui all'art. 25 – *terdecies* del D.lgs. 231/01

N.2_ Aree a rischio

N.3_ Principi generali di comportamento

N.1_ Reati di cui all'art. 25 – terdecies del D.lgs. 231/01.

L'articolo 5, del Capo II, della Legge Europea 2017 relativo alle disposizioni in materia di sicurezza, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 novembre u.s., ha previsto l'inserimento nel Decreto Legislativo n. 231/2001 del nuovo articolo 25-terdecies ("Razzismo e xenofobia") in attuazione della decisione quadro 2008/913/Gai sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.

I nuovi reati-presupposto sono quelli previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, così come modificato dalla stessa Legge Europea, ai sensi del quale: *"si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".*

Di seguito il testo così come modificato dalla Legge Europea

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

2. (Omissis).

3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

Il primo comma dell'articolo 25-terdecies prevede che, in caso di commissione dei reati di cui sopra, all'ente sia irrogata la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, ossia da 51.600 euro a 1.239.200 euro.

Alla sanzione pecuniaria, si aggiungono poi le sanzioni interdittive, previste dal comma secondo dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 231/2001, ossia:

- (i) l'interdizione dall'esercizio dell'attività,
- (ii) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
- (iii) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,
- (iv) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi,
- (iv) il divieto di pubblicizzare beni e servizi, per la durata non inferiore ad un anno.

All'ultimo comma, la nuova disposizione normativa prevede, come ipotesi aggravata, che se l'ente o la sua organizzazione sono stabilmente utilizzati allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui sopra si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

N.2_ Aree a rischio

L'attività di *risk assessment* ha consentito di individuare nell'ambito della struttura organizzativa di CCBRA, delle aree considerate a rischio, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati sopra richiamati.

Nell'ambito di ciascuna area a rischio sono state individuate le attività sensibili e i protocolli specifici di comportamento e di controllo.

Area a rischio n. 1 Selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni, servizi e lavori

Si rimanda a quanto descritto nella parte speciale C ("Reati Societari") e dalla Parte speciale E ("Ricettazione, Riciclaggio nonché Autoriciclaggio"), con riferimento alle medesime "attività sensibili".

Area a rischio n. 2 Assunzione e gestione del personale

Si rimanda a quanto descritto nella Parte Speciale A ("Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della Giustizia") e alla parte speciale C ("Reati Societari"), con riferimento alla medesima "attività sensibile".

Area a rischio n. 3 Gestione dei rapporti commerciali con soggetti privati

Si rimanda a quanto descritto nella Parte Speciale A (Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della Giustizia) e nella Parte Speciale C ("Reati Societari"), con riferimento alla medesima "attività sensibile".

Area a rischio n. 4 Selezione e gestione delle consulenze

Si rimanda a quanto descritto nella Parte Speciale A ("Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della Giustizia") e alla parte speciale C ("Reati Societari"), con riferimento alla medesima "attività sensibile".

N.3_ I principi generali di comportamento

Si richiamano i principi espressi nel Codice Etico.

Inoltre, è fatto divieto:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25 – terdecies del Decreto;
- utilizzare la Società, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra;
- promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- fornire, direttamente o indirettamente, tramite sponsorizzazioni o donazioni le risorse monetarie a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di razzismo e xenofobia;
- operare in contrasto con le regole etiche e le procedure aziendali che disciplinano le attività di pubblicità e di sponsorizzazione;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona che abbia come scopo quello di concorrere al compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- affittare o concedere in comodato d'uso gratuito locali e spazi aziendali ad organizzazioni e movimenti aventi come scopo quello di incitare alla propaganda politica o alla commissione dei reati disciplinati nella presente parte speciale.